SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che il Senato della Repubblica, il 23 febbraio 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori

Art. 1.

- 1. Il decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
- 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 2 GENNAIO 2023, N. 1

All'articolo 1, comma 1:

alla lettera b):

al capoverso 2-bis, lettera a), le parole: « ad autorizzazioni o abilitazioni rilasciate » sono sostituite dalle seguenti: « alle certificazioni e ai documenti rilasciati » e le parole: « in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-nautica alla sicurezza della navigazione » sono sostituite dalle seguenti: « mantenuta conforme agli stessi ai fini della sicurezza della navigazione, della prevenzione dell'inquinamento, della certificazione e dell'addestramento del personale marittimo nonché delle condizioni di vita e di lavoro a bordo »;

al capoverso 2-quater, sesto periodo, dopo le parole: « all'articolo 214 del » sono inserite le seguenti: « codice della strada, di cui al »;

al capoverso 2-sexies:

al primo periodo, la parola: « limite » è sostituita dalla seguente: « limitazione » e le parole: « o non si uniforma alle indicazioni della medesima autorità » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dalla struttura nazionale preposta al coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina o non si uniforma alle loro indicazioni »;

al terzo periodo, le parole: « trova applicazione » sono sostituite dalle seguenti: « si applica »;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le sanzioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di mancanza di una delle condizioni di cui al comma 2-bis accertata successivamente all'assegnazione del porto di sbarco »;

al capoverso 2-septies:

al primo periodo, dopo le parole: « 2-sexies, primo » sono inserite le seguenti: « e quinto » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per il luogo di accertamento della violazione »;

al secondo periodo, dopo le parole: « Si osservano » sono inserite le seguenti: « , in quanto compatibili, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e destinati annualmente, a decorrere dall'anno 2023, all'erogazione dei contributi ivi previsti, con i criteri e le modalità stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 796, della medesima legge n. 178 del 2020 ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. – (Clausola di invarianza finanziaria) – 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività ivi previste con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».